

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 3/2017

### RIFLESSIONI A MARGINE DELLA «NUOVA» PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 47/2017

di Ester di Napoli

**Abstract:** *L'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato costituisce il presupposto essenziale per l'applicazione delle misure volte alla protezione della persona minore di età in quanto tale. La l. 7 aprile 2017, n. 47 recante disposizioni in tema di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (c.d. «legge Zampa»), in vigore dal 6 maggio 2017, costituisce il primo intervento legislativo, in Italia e in Europa, che disciplina (ora modificando norme già esistenti e codificando principi già acquisiti dal nostro ordinamento, ora formulando nuove regole) tutte le misure protettive riferite ai minori stranieri non accompagnati. La nuova legge contiene una procedura uniforme di accertamento dell'età dei minori che giungono in Italia senza adulti di riferimento, da svolgersi solo in caso di «fondati dubbi» sull'età dichiarata (art. 5). Tale procedimento non si prospetta di semplice applicazione, in considerazione, da un lato, del panorama normativo frammentario in cui viene a collocarsi e che si prefigge di ordinare e, dall'altro, a causa dell'assenza di omogeneità delle prassi sino ad oggi sviluppatesi per l'accertamento dell'età nelle diverse realtà territoriali. Questo lavoro si propone di illustrare le novità apportate dalla l. n. 47/2017 in materia di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, di evidenziarne alcune criticità e proporre possibili soluzioni di coordinamento.*

**Abstract:** *The age assessment of the unaccompanied minor is an essential condition for the application of measures aimed at protecting the child as such. Law n. 47 of 7 April 2017, laying down provisions on protective measures for unaccompanied minors (so-called «legge Zampa»), in force as from 6 May 2017, is the first regulatory intervention, in Italy and in Europe, dealing with all aspects of unaccompanied minors' protection (by modifying existing rules, codifying principles already acquired by our legal system, and introducing new rules). This new law contains a uniform age assessment procedure for minors arriving in Italy without adults of reference, that can be carried out only if «serious doubts» arise around the declared age (Article 5). Such procedure might be difficult to enforce in practice as, on the one hand, it lies in a fragmented regulatory landscape and, on the other, the practices developed so far in the territorial realities lack of uniformity. This paper aims at illustrating the innovations of Law n. 47/2017 on age assessment of unaccompanied minors, highlighting some weaknesses and proposing possible co-ordination solutions.*

# RIFLESSIONI A MARGINE DELLA «NUOVA» PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 47/2017

---

di Ester di Napoli\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La procedura di accertamento dell'età in Europa. – 3. L'accertamento dell'età in Italia sino all'adozione della l. 7.4.2017, n. 47 in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. – 4. Il d.p.c.m. 10.11.2016, n. 234 in materia di determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta. – 5. La procedura di accertamento dell'età ai sensi dell'art. 5, l. n. 47/2017. – 6. Difficoltà applicative: conclusioni.

## 1. Introduzione

Essere identificato come «minore» (o meglio come «persona di minore età»<sup>1</sup>) costituisce il presupposto essenziale affinché una persona possa beneficiare delle misure di protezione alle quali ha diritto in quanto minore.

L'identificazione di una persona come minore di età risulta sostanziale, ad esempio, riguardo all'imputabilità, poiché il minore non è imputabile se infra-quattordicenne, ed altresì riguardo alla competenza dell'autorità giurisdizionale adita, dal momento che il minore che abbia commesso un reato sarà giudicato dal Tribunale per i minorenni e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ovvero, se maggiorenne, dal Tribunale ordinario e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

---

\* Assegnista di ricerca di Diritto internazionale dell'Università di Ferrara ed avvocato del foro di Firenze. Svolge la sua ricerca presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il presente scritto costituisce l'elaborazione della relazione sul tema *L'accertamento dell'età del presunto minore non accompagnato: dal Protocollo Ascone alla legge del 29 marzo 2017*, tenuta l'8 maggio 2017, in occasione del convegno organizzato dall'Università degli Studi *Magna Graecia* di Catanzaro sul tema *La gestione delle migrazioni: una sfida per l'Europa democratica*.

1. Così F. Albano – Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Prefazione*, in *Bambini e violenza. Guerra Terrorismo Scuola Famiglia Web Storia Teoria Pratica*, a cura di L. de Sanctis, Roma, Fefè, 2017, p. 5, per la quale «L'espressione “persona di minore età” è preferita rispetto all'espressione, sia pure più diffusa, di “minore”. Si è “minore”, infatti, rispetto ad un “maggiore”: invece l'espressione “persona di minore età” non reca alcun confronto ed attribuisce al bambino lo *status* di persona indipendente, titolare autonomo di diritti. Questa espressione riflette, d'altronde, la tendenza, di derivazione internazionale ed europea, volta ad attribuire rilievo puerocentrico alla normativa recentemente adottata nel settore della cooperazione giudiziaria in materia di famiglia e, dunque, alla terminologia ivi impiegata (si pensi, una per tutte, all'espressione “responsabilità genitoriale” che ha sostituito quella di “potestà genitoriale”)).».

Il processo identificativo, in senso ampio, di un minore e, dunque, anche del suo dato anagrafico, può articolarsi in due fasi (dove la seconda ha carattere eventuale). La prima fase riguarda l'individuazione dell'età attraverso indagini anagrafiche (tale procedimento è denominato «identificazione» in senso stretto). Laddove tali indagini non siano soddisfacenti (ossia in mancanza di certa identificazione o se vi siano ragionevoli o fondati dubbi che l'età sia diversa da quella dichiarata), l'età sarà constatata attraverso una speciale «procedura di accertamento dell'età», diversa, dunque, dalla mera indagine anagrafica. Se la prima delle fasi descritte non crea particolari problemi applicativi, la procedura di accertamento dell'età suscita invece alcune difficoltà in ordine alle condizioni cui farvi ricorso, nonché in ordine ai metodi dell'accertamento: questi ultimi, in particolare, possono destare perplessità in punto di invasività o attendibilità, ad esempio, laddove si faccia ricorso alle scienze biologiche attraverso l'impiego di tecniche afferenti a diversi settori della medicina (quali la pediatria, la psichiatria, la psicoterapia).

La procedura di accertamento dell'età assolve ad un ruolo quanto mai fondamentale nel quadro della protezione dei minori migranti, che spesso giungono nei Paesi di destinazione senza documenti identificativi e, nella specie, dei minori stranieri non accompagnati<sup>2</sup>, per tali intendendosi i minori non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano<sup>3</sup>. Ai minori stranieri non accompagnati, infatti, sono applicate misure speciali (si pensi al divieto di respingimento) ed essi godono di un trattamento preferenziale rispetto agli adulti.

Nel 2016 sono giunti in Italia intorno ai 26.000 minori non accompagnati, al 30 giugno 2017 ne risultavano già quasi 18.000<sup>4</sup>: in tale scenario, ove la tutela effettiva dei diritti fondamentali rischia di flettersi dinanzi ad una gestione emergenziale del fenomeno,

---

2. Sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, v. in generale, tra gli altri: R. Roskopf (ed.), *Unaccompanied minors in international, European and national law*, Berlin, BWV, 2016; F. Ippolito, G. Biagioni (eds.), *Migrant Children: Challenges for Public and International Law*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016; C. Fratea, I. Quadranti (a cura di), *Minori e immigrazione: quali diritti?*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015; A. Martone, *Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati tra disposizioni europee e normativa nazionale*, in *I percorsi giuridici per l'integrazione: migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell'Unione europea e ordinamento italiano*, a cura di G. Caggiano, Torino, Giappichelli, 2014, p. 297 ss.

3. Così art. 2 della l. 7.4.2017, n. 47 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (su cui v. *infra* par. 3).

4. Report statistici sui dati dei minori stranieri non accompagnati pubblicati mensilmente dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disponibili a questo indirizzo: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx>.

l'insieme delle procedure attraverso le quali si cerca di stabilire l'età anagrafica di un individuo acquista un'importanza cruciale. Si impone, dunque, la necessità di garantire il rispetto del superiore interesse del minore sin dalla sua fase identificativa e, in particolare, nel contesto della procedura di accertamento dell'età<sup>5</sup>.

Se condotto attraverso esami medici, l'accertamento dell'età anagrafica o cronologica comporta, inoltre, difficoltà tecniche di non poco conto. Invero, l'età biologica o fisiologica ricavabile dall'esame di caratteristiche mutative individuali, come lo sviluppo puberale o la maturazione scheletrica, non consente di stabilire con esattezza l'età cronologica di una persona priva di documenti<sup>6</sup>: all'esito di un accertamento sanitario, dunque, vi è pressoché sempre un margine di errore che spesso è fondamentale, tenuto conto che i minori non accompagnati che giungono in Italia sono «grandi minori». È questo un chiaro esempio della difficoltà che le scienze biologiche, il cui linguaggio è essenzialmente probabilistico, incontrano nel dialogare con le scienze giuridiche, le quali richiedono invece ragionevoli certezze<sup>7</sup>. Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'entità dell'indeterminazione, ossia dall'errore medio commesso dall'operatore esperto che esamina i risultati sanitari. A seconda dell'importanza attribuita a certe caratteristiche morfologiche, l'operatore può infatti sottostimare o sovrastimare il grado di maturazione del soggetto: in altri termini, l'imprecisione riflette il grado di discrezionalità dell'operatore nella lettura dei dati scientifici.

Nonostante sia evidente il rilievo da attribuire a tale procedura, l'accertamento dell'età del presunto minore straniero non accompagnato in Italia non è mai stato oggetto di puntuale disciplina a livello nazionale, almeno sino all'entrata in vigore della l. 7 aprile 2017, n. 47 recante disposizioni in tema di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (c.d. «legge Zampa»)<sup>8</sup>. L'art. 5 di tale legge, applicabile dal 6 maggio 2017, prevede un procedimento uniforme di identificazione del minore straniero, articolato in tre fasi: *i*) un colloquio «conoscitivo» preliminare; *ii*) in caso di «dubbio circa l'età dichiarata», l'identificazione avviene, «in via principale», attraverso la verifica di un documento anagrafico (la «identificazione» in senso stretto); *iii*) nel caso in cui permangano «dubbi

---

5. In questo senso, v. Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin*, p. 10, reperibile a questo indirizzo: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf>.

6. Il processo di invecchiamento di una persona dipende da molti fattori, quali l'appartenenza ad un determinato gruppo etnico, l'alimentazione, lo stile di vita: l'accertamento dell'età anagrafica di una persona, che traduce, sul piano giuridico, la sua età biologica, è dunque un processo estremamente complesso, che deve tenere in considerazione plurimi elementi. In questo senso, v. lo studio di F. Bourlière, *The assessment of biological age in man*, in *Public Health Papers*, Geneva, WHO, 1970.

7. L. Benso, S. Milani, *Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica*, in *Questione giustizia*, 12.6.2013, reperibile a questo indirizzo: [http://www.questionegiustizia.it/doc/Il\\_documento\\_Benso-Milani.pdf](http://www.questionegiustizia.it/doc/Il_documento_Benso-Milani.pdf), con nota di O. Fiore.

8. In G.U. n. 93 del 21.4.2017.

fondati» circa l'età, questa sarà accertata attraverso una procedura complessa e multidisciplinare, che tiene conto di aspetti socio-sanitari.

Il presente lavoro si concentra su quest'ultimo segmento del procedimento identificativo inteso in senso ampio, a cui solo, dunque, si riferirà l'espressione «accertamento dell'età».

L'art. 5 della l. n. 47/2017 si inserisce in un quadro normativo al quale la nuova legge cerca di dare ordine. Essa, invero, rappresenta il primo intervento legislativo a carattere generale, in Italia e in Europa, che disciplina – ora modificando norme già in vigore e codificando principi già esistenti, ora formulando nuove regole – tutti gli aspetti attinenti alla protezione dei minori stranieri non accompagnati. Tuttavia, la ricomposizione di un panorama frammentario, contraddistinto da prassi diversificate a seconda del territorio, non si prospetta di facile realizzazione: per superare le discontinuità che potrebbero emergere nella pratica, sarà infatti necessario un importante sforzo di coordinamento non solo da parte del legislatore, nella fase attuativa della legge, ma anche da parte di tutti gli attori deputati all'accoglienza e alla protezione, in Italia, dei minori stranieri non accompagnati.

## 2. La procedura di accertamento dell'età in Europa

Non esistono, sia sul piano internazionale che su quello sovranazionale, strumenti normativi specificatamente dedicati alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, né esiste, allo stato, una disciplina *ad hoc* in tema di accertamento dell'età.

Alcune Convenzioni internazionali a tutela dei diritti fondamentali, pur non facendovi espresso riferimento, devono certamente trovare applicazione anche nel contesto di tale procedura. Per menzionarne alcune tra le più importanti, gli Stati parte hanno l'obbligo di rispettare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 nell'adozione di ogni politica e azione a tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, alla luce del principio del *best interests of the child*<sup>9</sup>. La Convenzione enuclea quattro principi fondamentali: il principio di non discriminazione (art. 2), la preminente considerazione del principio dell'interesse superiore del minore (art. 3), il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), l'ascolto del minore (art. 12). Altri diritti, generalmente riconosciuti ai minori al di fuori della procedura di accertamento, devono tuttavia essere presi in considerazione anche in questo contesto il diritto alla registrazione, al nome, alla

---

9. *Ex multis*, sia pure nella prospettiva costituzionale, v. E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, 2016, Milano, FrancoAngeli.

cittadinanza e alla cura (art. 7), il diritto di preservare l'identità (art. 8), alla tutela da ogni forma di violenza (art. 19), alla protezione ed all'assistenza umanitaria (art. 22), il divieto di lavoro minorile (art. 32), il divieto di detenzione e di tortura, di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 37), il diritto ad una giustizia *child-friendly* (art. 40). Allo stesso modo vengono in rilievo anche nella procedura di accertamento dell'età alcune disposizioni generali contenute nella Convenzione sui diritti fondamentali dell'uomo del 1950 quali, in particolare, l'art. 3 (proibizione della tortura), l'art. 6 (diritto a un equo processo), l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l'art. 13 (diritto a un ricorso effettivo) e l'art. 14 (divieto di discriminazione).

Sul piano del diritto primario dell'Unione europea, oltre all'art. 3, par. 3, del TUE, che contiene esplicitamente la promozione e la protezione dei diritti del minore, l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne articola i contenuti, declinandoli nel diritto alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere, il diritto ad esprimere liberamente la propria opinione e a che questa sia tenuta in considerazione in funzione della sua età e del livello di maturità (diritto all'ascolto), nella considerazione preminente del superiore interesse del minore, nonché nel diritto ad intrattenere regolarmente rapporti con entrambi i genitori.

Gli strumenti di diritto dell'Unione adottati nel quadro del sistema europeo comune di asilo (CEAS)<sup>10</sup> dettano il perimetro dell'azione degli Stati membri in relazione all'accoglienza della categoria dei minori stranieri non accompagnati ed enunciano i principi ai quali gli interventi nazionali devono essere informati, lasciando che siano gli Stati membri a prevedere in autonomia la rispettiva procedura di accertamento.

Gli strumenti dell'Unione europea contengono inoltre norme puntuali applicabili ai minori non accompagnati. Ad esempio, sin dal preambolo, la direttiva 2011/95/UE (c.d. «direttiva qualifiche»)<sup>11</sup> sancisce che l'esistenza di adeguati dispositivi di accoglienza e

---

10. Integrano il CEAS: la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (rifusione); la direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione); la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione); il regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione); il regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali. In generale, sulla riforma del sistema comune europeo d'asilo, v. S. Velluti, *Reforming the Common European Asylum System. Legislative developments and judicial activism of the European Courts*, Heidelberg, Springer, 2014.

11. La direttiva 2011/95/UE del 13.12.2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (c.d. «direttiva qualifiche») definisce minore straniero non accompagnato «il minore che giunga sul territorio dello Stato membro senza

custodia che siano dell'interesse superiore del minore non accompagnato «dovrebbero costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile» (considerando 27) e stabilisce che, «nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o rappresentante designato» (art. 31, par. 2). Il regolamento (UE) n. 604/2013 sui meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale<sup>12</sup> prevede che, per agevolare l'esercizio del diritto di informazione, sia redatto un «apposito opuscolo per i minori non accompagnati» contenente le finalità del regolamento, i criteri di determinazione dello Stato membro competente, nonché la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento o di chiederne la sospensione (art. 4, par. 3). Ancora, nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato, lo stesso regolamento prevede che sia competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello, «purché ciò sia nell'interesse superiore del minore».

Alcuni studi<sup>13</sup> hanno evidenziato come l'approccio variegato alla procedura di accertamento dell'età da parte degli Stati membri pregiudichi l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione preposte all'accoglienza dei minori non accompagnati. Da questi è emerso come il «sistema» italiano di accertamento dell'età si riveli spesso inefficiente: a un anno dalla pubblicazione di uno studio sui minori migranti incaricato dalla Commissione europea nel 2016<sup>14</sup>, la *Fundamental Rights Agency* (FRA) ha riscontrato come in Italia, almeno sino al 29 maggio 2017, ancora non vi fossero linee guida chiare né adeguato personale qualificato per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati e che le procedure di accertamento dell'età non fossero generalmente applicate nei Centri di prima

---

essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri» (art. 2, lett. f), in GU L337 del 20.12.2011, pp. 9-26).

12. Regolamento (UE) n. 604/2013 del 26.6.2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), in GU L 180 del 29.6.2013, pp. 31-59.

13. V. European Asylum Support Office (EASO), *Age assessment practice in Europe*, December 2013, reperibile a questo indirizzo: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe1.pdf> (l'EASO è in procinto di pubblicare l'aggiornamento del report sull'accertamento dell'età pubblicato nel 2013); Separated Children in Europe Programme (SCEP), *Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe*, 2012, reperibile a questo indirizzo: <http://www.scepnetwork.org/images/16/163.pdf>; T. Smith, L. Brownlees (UNICEF), *Age assessment: a technical note*, 2013, reperibile a questo indirizzo: [https://www.unicef.org/protection/files/Age\\_Assessment\\_Note\\_final\\_version\\_%28English%29.pdf](https://www.unicef.org/protection/files/Age_Assessment_Note_final_version_%28English%29.pdf).

14. Fundamental Rights Agency (FRA), *Thematic focus: Children*, marzo 2016, disponibile a questo indirizzo: <http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/focus-children>.

accoglienza (soprattutto nei Paesi in transito) né fossero adeguatamente spiegate ai presunti minori<sup>15</sup>.

Anche la Commissione europea ha recentemente sottolineato che i metodi di accertamento dell'età variano di Stato in Stato e spesso non osservano le linee guida elaborate nel 2013 dallo *European Asylum Support Office* (EASO): in particolare, la Commissione ha evidenziato come, frequentemente, le procedure di accertamento dell'età siano condotte anche in assenza di ragionevoli dubbi, con l'impiego di metodi invasivi, come spesso la nomina dei tutori avvenga solo a seguito dell'accertamento dell'età del presunto minore e le questioni attinenti all'età spesso si risolvano con una detenzione del minore<sup>16</sup>.

Le problematiche connesse all'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati sono attualmente all'attenzione anche del Consiglio d'Europa<sup>17</sup>, in seno al quale, da settembre 2016, è stato istituito un Comitato (*Ad hoc Committee on the Rights of the Child* – CAHENF)<sup>18</sup> per vegliare sull'attuazione della Strategia sui diritti dell'infanzia per il periodo 2016-2021<sup>19</sup>: il Comitato si articola in due sottogruppi di redazione composto da esperti – CAHENF-*Safeguards*, dedicato al tema della protezione dei minori nei contesti migratori, e CAHENF-*IT*, dedicato ai diritti dei minori nell'ambiente digitale<sup>20</sup> – e ha l'obiettivo di raccogliere *best practice* ed elaborare strumenti (linee guida o

---

15. Lo studio è reperibile a questo indirizzo: <http://fra.europa.eu/en/publication/2016/key-migration-issues-one-year-initial-reporting/main-findings>.

16. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, *The protection of children in migration*, COM(2017)211 final, 12.4.2017.

17. Il 2 marzo 2017, l'ambasciatore Tomáš Boček, rappresentante speciale del Segretario generale per le migrazioni e i rifugiati del Consiglio d'Europa, ha pubblicato un rapporto sulla Commissione d'inchiesta relativa al sistema d'accoglienza italiano (SG/Inf/2017)8). Con riferimento alla procedura di accertamento dell'età, vi si legge che le autorità sanitarie italiane provvedono ad una valutazione preliminare basata sull'aspetto al momento dello sbarco, con il supporto di mediatori culturali, e successivamente, laddove vi siano ragionevoli dubbi, i presunti minori vengono condotti presso la stazione di polizia per l'accertamento dell'età, che può includere anche la radiografia del polso (p. 8).

18. La delegazione italiana in seno al CAHENF è guidata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; le attività del Comitato possono seguirsi qui <http://www.coe.int/en/web/children/cahenf> nonché sul sito dell'Autorità garante: [www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org).

19. La Strategia, adottata nel marzo 2016, si articola attorno a quattro priorità: la prima consiste nel garantire pari opportunità a tutti i bambini, assicurando a ciascuno, tramite misure sociali ed educative, le condizioni di un sano sviluppo fisico e psichico (particolare attenzione viene rivolta ai minori che vivono in strutture di accoglienza, ai minori con disabilità e ai minori migranti); il secondo asse prioritario riguarda la partecipazione dei giovani all'elaborazione delle decisioni politiche e amministrative che li riguardano, secondo forme che tengano conto del loro grado di maturità e della natura dei problemi da affrontare; la terza priorità punta ad assicurare ai bambini una vita libera da violenze, siano esse fisiche o psicologiche, compresi l'abuso e lo sfruttamento sessuale, nonché gli atti di bullismo, anche praticati attraverso i *social media*; la quarta priorità mira alla costruzione di una giustizia a misura di bambino, capace di rispondere adeguatamente alle loro esigenze e in grado di ascoltare la voce dei bambini nei procedimenti civili, penali o amministrativi che li concernono. La Strategia è reperibile a questo indirizzo: <https://rm.coe.int/168066cff8>.

20. Per maggiori informazioni sul gruppo di redazione dedicato ai minori e l'ambiente digitale si veda il seguente indirizzo: <https://rm.coe.int/16806cbf8e>.



raccomandazioni) da indirizzare agli Stati parte, tra gli altri, nei settori della tutela legale e dell'accertamento dell'età<sup>21</sup>.

Con riferimento a quest'ultimo ambito, il lavoro del CAHENF-*Safeguards* si coordina con l'attività condotta in seno all'EASO, che ha preannunciato di pubblicare, entro il 2017, una versione aggiornata delle linee guida emanate nel 2013<sup>22</sup>. Tali linee guida recano i principi cui gli Stati membri devono informare la procedura di accertamento dell'età dei minori stranieri, con l'auspicio di indirizzare le prassi nazionali verso un approccio uniforme che sia rispettoso dei diritti sanciti a livello internazionale ed europeo.

Le linee guida dell'EASO, che recepiscono le raccomandazioni della FRA del 2010 in tema di *Separated, asylum-seeking children in European Union Member States*<sup>23</sup> e illustrano le prassi degli Stati membri, individuano dapprima le circostanze nelle quali occorre procedere all'accertamento dell'età, ossia solo in presenza di «seri dubbi» («*serious doubts*») sull'età cronologica del presunto minore: la procedura di accertamento non deve essere avviata automaticamente, bensì come *extrema ratio*. Le linee guida identificano i soggetti preposti all'accertamento (professionisti esperti e indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto con il presunto minore), ne delineano la procedura (caratterizzata da un approccio multidisciplinare) e le cautele da osservare in ragione del principio per cui, durante l'intera procedura di accertamento, la persona si presume di minore età. In particolare, il presunto minore, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, deve essere preliminarmente informato circa i motivi e le modalità dell'accertamento, nonché delle conseguenze che potrebbero discendere da un suo possibile rifiuto: l'informazione deve essere resa in maniera comprensibile all'età presunta. Egli deve essere sottoposto a modalità di accertamento, anche sanitarie ove necessario, che siano appropriate ad un minore, in un linguaggio semplice e con l'ausilio di esperti che ne comprendano la storia e le origini culturali, nel rispetto della sua dignità. Anche laddove all'esito della procedura di accertamento persista il dubbio circa l'età anagrafica, il presunto minore deve essere considerato tale. Il beneficio del dubbio trova applicazione sia durante il procedimento sia

---

21. Il Consiglio d'Europa ha prospettato l'adozione di linee guida in materia di accertamento dell'età a maggio 2017, nell'*Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe (2017-2019)*, p. 12 (reperibile a questo indirizzo: [file:///C:/Users/infanzia/Downloads/081117GBR\\_Refugee%20and%20Migrant%20Children%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/infanzia/Downloads/081117GBR_Refugee%20and%20Migrant%20Children%20(1).pdf)).

22. V. *The protection of children in migration*, cit., p. 10. Le linee guida adottate dall'EASO contengono principi condivisi anche dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, contenuti nel documento *L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia*, 2014, consultabile a questo indirizzo: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/accertamento.pdf>.

23. Fundamental Rights Agency, *Separated, asylum-seeking children in European Union Member States*, 2010, spec. p. 53 ss. Lo studio è reperibile a questo indirizzo: <http://fra.europa.eu/en/publication/2012/separated-asylum-seeking-children-european-union-member-states>.

all'esito di questo, laddove non sia consentito stabilire l'età con la precisione consentita dalle scienze biologiche<sup>24</sup>.

Il presunto minore deve essere altresì informato della possibilità di ricorso della decisione relativa all'attribuzione dell'età. In ogni stadio della procedura di accertamento, sin dalla fase preliminare dell'identificazione alla fase dell'appello della decisione recante l'attribuzione dell'età, le autorità competenti devono agire nel rispetto del principio dell'interesse superiore del minore.

### **3. L'accertamento dell'età in Italia fino all'adozione della l. 7.4.2017 n. 47 in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**

In Italia, la procedura di accertamento dell'età non è mai stata oggetto di un intervento legislativo organico, almeno sino all'adozione della legge 7.4.2017, n. 47 in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (c.d. «legge Zampa»)<sup>25</sup>, adottata il 29 marzo ed entrata in vigore il 6 maggio 2017. Tale legge, che affronta tutti gli aspetti della protezione dei minori stranieri non accompagnati, se da un lato introduce nuove regole, tra cui, ad esempio, la norma in tema di tutela volontaria (art. 11), al contempo rafforza gli strumenti di tutela già garantiti dall'ordinamento, anche attraverso la codificazione di alcuni principi, come il divieto di respingimento del minore (art. 3). Al fine di assicurarne l'omogeneità d'applicazione, la l. n. 47/2017 prevede adesso una disciplina uniforme in tema di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano (art. 5): come vedremo nel paragrafo successivo, tuttavia, questo tentativo di uniformazione incontra ostacoli di coordinamento con la disciplina, adottata precedentemente e con atto di rango inferiore, in tema di accertamento dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta.

Sino all'entrata in vigore della l. n. 47/2017, la disciplina relativa all'accertamento dell'età era distribuita in maniera frammentaria in diverse fonti normative, circoscritta a determinati procedimenti. Tra queste, nel solo contesto dei procedimenti penali, l'art. 349

---

24. Anche il Comitato sui diritti del fanciullo, nel *General Comment n. 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin*, ha stabilito che «the assessment must be conducted in a scientific, safe, child and gender-sensitive and fair manner, avoiding any risk of violation of the physical integrity of the child; giving due respect to human dignity; and, in the event of remaining uncertainty, should accord the individual the benefit of the doubt such that if there is a possibility that the individual is a child, s/he should be treated as such». Il documento integrale è reperibile a questo indirizzo: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf>.

25. M.L. Tomaselli, *Prime note sulla legge 4 aprile 2017, n. 47, in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, in *Immigrazione.it*, 19.5.2017; C. Cascone, *Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 (disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci ed ombre*, in *questa Rivista*, n. 1.2017, p. 1 ss.

c.p.p., collocato nella sezione dedicata all'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria e rubricato «Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone» - senza distinguere a seconda che il soggetto identificando si presuma minore o meno - prevede che la polizia giudiziaria proceda alla generale identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini anche attraverso, ove necessario, «rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti». Ancora, l'art. 8 del d.p.r. 22.9.1988, n. 448 recante la disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni dispone che in caso di incertezza sulla minore età dell'imputato, anche quando vi sia ragione di ritenere che egli sia minore di quattordici anni, il giudice dispone una perizia, anche d'ufficio. In relazione ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, l'art. 28 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251<sup>26</sup> stabilisce genericamente che essi possono beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1 *sexies* del d.l. 30.12.1989, n. 416<sup>27</sup>, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.1990, n. 39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1 *septies* dello stesso d.l. n. 416/1989. L'art. 19 del d.lgs. 28.1.2008, n. 25<sup>28</sup> di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato – rubricato «Garanzie per i minori non accompagnati» – prevede che, laddove sussistano «dubbi» in ordine all'età, in ogni fase della procedura di ammissione alla protezione internazionale, il minore può essere sottoposto, «previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale», ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine dell'accertamento dell'età. Tuttavia, il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica di accertamento non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda di protezione internazionale, né all'adozione della decisione. Ancora, l'art. 19 del d.lgs. 18.8.2015, n. 142<sup>29</sup> attuativo della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, menziona la procedura di accertamento dell'età del presunto minore nel quadro del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

---

26. Decreto legislativo n. 251/2007 recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in G.U. n. 3 del 4.1.2008.

27. In G.U. n. 303 del 30.12.1989.

28. In G.U. n. 40 del 16.2.2008.

29. In G.U. n. 214 del 15.9.2015.

A livello nazionale, nel 2007, il Ministero dell'interno ha adottato una circolare, intitolata «Identificazione di migranti minorenni», con l'obiettivo di sensibilizzare gli uffici competenti (prefetti, questori, Regioni e Province autonome) al rilievo della procedura di accertamento dell'età<sup>30</sup>. Il 15 maggio 2008, lo stesso Ministero ha indetto dunque una Conferenza dei servizi per rispondere all'esigenza di pervenire ad un procedimento unitario. Per la definizione di un Protocollo uniforme, la Conferenza ha allora costituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un gruppo tecnico *inter-istituzionale* e multidisciplinare, all'esito del quale è stata elaborata una bozza di Protocollo relativo ad un «Approccio multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati» (c.d. «Protocollo Ascone»). Tale Protocollo ha adottato, ai fini dell'accertamento dell'età del presunto minore, il sistema di valutazione integrato dei dati risultanti dagli elementi clinici emergenti dalla valutazione dei parametri auxologici, da una imprescindibile rilevazione radiologica (radiografia del polso e/o dell'arcata dentaria)<sup>31</sup> e da una valutazione psicologica; l'età cronologica determinata all'esito della procedura deve essere sempre corredata del margine di errore. Il Protocollo dispone altresì che all'*équipe* multidisciplinare di professionisti coinvolti nell'accertamento sia garantita un'apposita preparazione e l'aggiornamento continuo. Niente viene specificato circa l'intervento dell'autorità giurisdizionale.

Il Consiglio superiore della sanità (CSS) ha espresso parere positivo sul Protocollo il 25 febbraio 2009<sup>32</sup>. In particolare, partendo da una ricognizione a livello europeo delle procedure di accertamento dell'età (la maggior parte di queste ha carattere multidisciplinare), il CSS ha riconosciuto che il percorso olistico indicato dal Protocollo debba svolgersi in strutture sanitarie pubbliche dotate di un reparto di pediatria e che, durante l'accertamento, assuma un ruolo fondamentale la visita pediatrica, nel corso della quale, in presenza di un traduttore o di un mediatore culturale, devono venire rilevati tutti i parametri utili a fornire indicazioni sull'età, «avendo cura di utilizzare le tabelle auxologiche dei diversi Paesi o, in alternativa, quelle dei Paesi più prossimi».

La bozza di Protocollo non è mai stata divulgata. Solo il 3 marzo 2016, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stato adottato il «Protocollo per

---

30. Circolare 9.7.2007 (prot. n. 17272/7). Il documento è reperibile a questo indirizzo: [http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0841\\_2007\\_07\\_10\\_circolare\\_identificazione\\_di\\_migranti\\_minorenni.pdf](http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0841_2007_07_10_circolare_identificazione_di_migranti_minorenni.pdf).

31. Come è noto, la valutazione radiologica dell'età è ad oggi fortemente criticata, tanto per l'attendibilità dei risultati quanto per l'invasività del metodo. V. per tutti (sia pure con riferimento all'accertamento dell'età di minori non accompagnati richiedenti asilo) G. Noll, *Junk Science? Four Arguments against the Radiological Age Assessment of Unaccompanied Minors Seeking Asylum*, in *International Journal of Refugee Law*, 2016, p. 234 ss.

32. Il parere del CSS è reperibile a questo indirizzo: <http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/Parere-Consiglio-Superiore-Sanit%C3%A0.pdf>.

l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati»<sup>33</sup>: il primo documento a proiezione nazionale (sia pure con carattere di *soft law*) che ha definito una procedura omogenea di accertamento dell'età. Tale documento, in particolare, dopo aver delineato puntualmente i principi e le indicazioni generali cui la procedura di accertamento è informata, descrive nel dettaglio il Protocollo olistico multidisciplinare, la composizione e le modalità operative dell'*équipe* multi-professionale e le fasi della procedura, individuando nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario regionale (SSR) il luogo di riferimento per l'accertamento.

Quanto alle modalità e ai tempi di attuazione, il provvedimento prevedeva che entro novanta giorni dall'entrata in vigore ciascuna Regione e Provincia autonoma comunicasse al Ministero della salute il nominativo del referente regionale del SSR con il compito di coordinare e monitorare l'implementazione del Protocollo nel proprio territorio, così come l'elenco dei professionisti del SSR competenti. Il Protocollo prevedeva altresì che, entro lo stesso termine, le Regioni e le Province autonome comunicassero al Ministero della salute, al Ministero dell'interno, alle autorità di pubblica sicurezza, alle autorità giudiziarie territorialmente competenti, ai Centri per la giustizia minorile ed ai servizi minorili, nonché ai garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle Regioni e delle Province autonome, i luoghi di operatività e i riferimenti delle *équipe* multidisciplinari ed altresì le modalità di attuazione del Protocollo sui rispettivi territori.

Il modello multidisciplinare disposto dal provvedimento adottato in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tuttavia, non è stato implementato come previsto. Ben prima della sua entrata in vigore, la procedura di accertamento dell'età era stata disciplinata, a livello locale, attraverso la predisposizione di Protocolli d'intesa<sup>34</sup>, i quali, pur recependo (alcuni espressamente) i principi delineati dal c.d. Protocollo Ascone, nonché a tratti anche le fasi della procedura multidisciplinare, presentano rilevanti elementi di discontinuità, a partire dal coinvolgimento di soggetti diversi a seconda del territorio (in alcuni casi è stato interessato anche il mondo associativo). In

---

33. Il documento integrale è reperibile a questo indirizzo: [http://www.minori.gov.it/sites/default/files/protocollo\\_identificazione\\_msna.pdf](http://www.minori.gov.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf).

34. Si veda, ad esempio, il «Protocollo d'intesa per l'accertamento dell'età dei minori migranti non accompagnati del Comune di Napoli nell'ambito dei procedimenti civili e penali», del 19.11.2013 ([http://www.prefettura.it/napoli/allegati/Download:Protocollo\\_d\\_intesa\\_per\\_l\\_accertamento\\_dell\\_eta\\_di\\_minori\\_strani\\_eri\\_non\\_accompagnati-5818104.htm](http://www.prefettura.it/napoli/allegati/Download:Protocollo_d_intesa_per_l_accertamento_dell_eta_di_minori_strani_eri_non_accompagnati-5818104.htm)); la «Convenzione per attività rivolta all'accertamento di identità di sedicenti minori» del 17.10.2014 tra l'A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino, l'A.S.L. TO2, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e il Comune di Torino (<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/Protocollo-Procura.pdf>); il «Protocollo d'intesa tra la prefettura di Agrigento e l'A.S.P. di Agrigento per l'attivazione, in via sperimentale, dell'*équipe* multidisciplinare per l'accertamento dell'età dei MSNA» del 21.2.2017 ([http://www.prefettura.it/agrigento/allegati/Download:Protocollo\\_firmato\\_prefettura\\_di\\_agrigento-5764966.htm](http://www.prefettura.it/agrigento/allegati/Download:Protocollo_firmato_prefettura_di_agrigento-5764966.htm)).

nessuno dei casi analizzati è emerso il coinvolgimento dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle Regioni o delle Province autonome, come invece prospettato nel documento adottato dalla Conferenza.

#### **4. Il d.p.c.m. 10.11.2016, n. 234 in materia di determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta**

La l. n. 47/2017 è il risultato di un difficile *iter* normativo, avviato nel 2013<sup>35</sup>, che ha riordinato il quadro esistente in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. La riconduzione «a sistema» della procedura di accertamento dell'età di cui all'art. 5 della l. 47/2017, tuttavia, era stata preceduta da un ragguardevole, sia pure parziale, tentativo di sistematizzazione a livello normativo: accogliendo l'urgente esigenza di tutela della categoria più vulnerabile di minori migranti<sup>36</sup>, il 6 gennaio 2017 è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10.11.2016, n. 234<sup>37</sup>, il quale ha definito in maniera puntuale i meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta (a completamento della previsione contenuta nell'art. 4, co. 2, d.lgs. 4.3.2014, n. 24 di attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime)<sup>38</sup>.

Il d.p.c.m. n. 234/2016 stabilisce che l'identificazione del presunto minore vittima di tratta avvenga dapprima attraverso una procedura amministrativa ad opera delle forze di polizia (art. 2) e poi, laddove sussistano ragionevoli dubbi, attraverso una procedura di accertamento dell'età multidisciplinare, che prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria (artt. 3-7). L'identificazione in via amministrativa, per la quale l'art. 2 stabilisce un termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore, avviene tramite la verifica di «documenti idonei» (passaporto o documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia) ed un colloquio preliminare. Nel corso di quest'ultimo, il presunto minore viene informato della possibilità che in caso di ragionevoli dubbi l'autorità giudiziaria possa autorizzare lo svolgimento di accertamenti, anche sanitari, per la determinazione della sua età. La successiva procedura di accertamento dell'età ha natura giurisdizionale: laddove permangano «ragionevoli dubbi», l'art. 3 prescrive che le forze di polizia trasmettano al giudice competente per la

---

35. La proposta di legge C. 1658-B è stata presentata il 4 ottobre 2013 (l'*iter* legislativo può consultarsi a questo indirizzo: <http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=1658>).

36. «I vulnerabili tra i vulnerabili», così F. Albano, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il giorno dell'entrata in vigore del d.p.c.m. n. 234/2016 (<http://www.garanteinfanzia.org/news/garante-albano-vigore-il-decreto-determinare-l%E2%80%99et%C3%A0-dei-minori-vittime-di-tratta-passo-avanti>).

37. In G.U. n. 298 del 22.12.2016.

38. In G.U. n. 60 del 13.3.2014.

tutela il resoconto dettagliato dell'attività condotta per l'identificazione e chiedono autorizzazione all'avvio della procedura di accertamento dell'età. Il giudice tutelare decide entro due giorni dalla richiesta con provvedimento motivato; nel caso di rilascio di autorizzazione, egli individua altresì la struttura sanitaria pubblica dotata di *équipe* multidisciplinare presso la quale svolgere l'accertamento dell'età, nel caso attingendo da un elenco di strutture idonee a tal fine indicato dalle Regioni o dalle Province autonome. Laddove il giudice tutelare rilasci un'autorizzazione, la procedura di accertamento deve essere avviata entro tre giorni e conclusa entro i successivi venti. Il presunto minore vittima di tratta, debitamente informato della procedura cui sta per essere sottoposto nonché delle conseguenze che potrebbero derivare da un suo rifiuto (art. 4), viene dunque esposto ad accertamenti sanitari condotti da un'*équipe* multidisciplinare, «secondo un criterio di invasività progressiva» (art. 5), ove necessario con l'ausilio di un mediatore culturale o di un interprete. I professionisti procedono dunque a un colloquio sociale, a una visita pediatrica auxologica e a una valutazione psicologica o neuropsichiatrica. La relazione conclusiva contiene l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica, con la specifica del margine di errore insito nella variabilità biologica e nei metodi impiegati, nonché i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile: l'esito dell'accertamento viene dunque trasmesso, oltre che all'interessato, al giudice tutelare, al tutore o alla persona che esercita anche temporaneamente il potere tutelare. Il giudice tutelare emette dunque provvedimento di attribuzione dell'età (pur non specificato, si presume che il provvedimento abbia natura di decreto), dando atto eventualmente dell'impossibilità di attribuirlo; il provvedimento, notificato agli interessati, è reclamabile secondo la disciplina prevista dall'art. 739 c.p.c.

L'Italia è attualmente oggetto di due ricorsi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo a motivo della presunta violazione di alcuni diritti fondamentali dei minori non accompagnati nel contesto della procedura di accertamento dell'età (casi *Darboe et Camara c. Italia*<sup>39</sup> e *Bacary c. Italia*<sup>40</sup>). Nel caso *Darboe et Camara*, in particolare, i

---

39. Ricorso n. 5797/17, introdotto il 18 gennaio 2017 e comunicato il 14 febbraio 2017; la comunicazione della Corte è accessibile a questo indirizzo: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172034>. I ricorrenti – due minori non accompagnati arrivati in Italia a giugno e ottobre 2016, collocati presso il Centro di prima accoglienza per adulti di Cona (Veneto) – avevano dichiarato di essere minori di età e perciò chiesto di essere spostati in altra struttura, in attesa, da molti mesi, che venissero istruite le rispettive pratiche per la concessione della protezione internazionale. I risultati dell'accertamento dell'età, basato, si evince dalla comunicazione della Corte, esclusivamente su esami radiologici del polso, mostravano come i due ricorrenti fossero in realtà maggiorenni. I ricorrenti lamentavano come la procedura di accertamento, tuttavia, avesse violato le disposizioni del d.p.c.m. n. 234/2016 relative a *i*) l'indicazione del margine di errore (art. 5, co. 3); *ii*) la necessaria multidisciplinarietà che deve caratterizzare l'accertamento (art. 5, co. 2); *iii*) la comunicazione dei risultati degli esami (art. 4, co. 4); *iiii*) la presunzione di minore età in pendenza della procedura di accertamento (art. 7). Secondo i ricorrenti, inoltre, l'esame radiologico del polso sarebbe stato effettuato con il metodo

ricorrenti hanno lamentato la violazione degli articoli 3 (proibizione di trattamenti inumani e degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata) della CEDU da parte delle autorità competenti, che non avrebbero rispettato le garanzie disposte dal d.p.c.m. n. 234/2016: la Corte ha già emanato un'ordinanza cautelare in cui ha accolto le doglianze formulate dai ricorrenti relativamente alla non affidabilità del semplice esame radiologico del polso al fine dell'accertamento dell'età.

## 5. La procedura di accertamento dell'età ai sensi dell'art. 5, l. n. 47/2017

L'art. 5 della legge 7.4.2017, n. 47 modifica il d.lgs. 18.8.2015, n. 142, d'attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, relative, rispettivamente, all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e alle procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, aggiungendovi un'intera disposizione (l'art. 19 *bis*) dedicata alla «Identificazione dei minori stranieri non accompagnati».

L'art. 19 *bis* individua le condizioni alle quali promuovere l'accertamento dell'età dei presunti minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, ne definisce la procedura, attribuendole finalmente valore prescrittivo.

Nonostante il pregevole intento riordinatore, tale disposizione risente dell'ambizioso obiettivo perseguito dalla legge n. 47/2017 nel suo insieme: in alcuni passaggi, invero, la precisione della procedura di accertamento si flette dinanzi all'esigenza di sistematizzazione cui è sottesa l'intera legge. La sua formulazione, infatti, come vedremo immediatamente di seguito, risulta spesso approssimativa, a differenza del d.p.c.m. n. 234/2016 che invece predispone una disciplina puntuale, che non lascia spazio ad interpretazioni e che, dunque, si presta ad essere applicata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

L'identificazione prende avvio attraverso un colloquio sociale – alla presenza di un mediatore culturale – volto ad approfondire la storia personale e familiare del presunto minore e fare emergere ogni elemento utile alla sua protezione. La disposizione indica, quali soggetti preposti allo svolgimento del colloquio, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza, «sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente»,

---

*Greulich-Pyle*, piuttosto che con il metodo TW3 – più recente ed affidabile – calibrato su cittadini statunitensi d'origine europea, con caratteristiche, dunque, molto diverse da quelle dei ricorrenti, originari del Gambia e della Guinea.

40. Ricorso n. 36986/17, introdotto il 24 maggio 2017 e comunicato il 5 luglio 2017. La comunicazione della Corte è accessibile a questo indirizzo: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175759>. Il ricorrente, di nazionalità senegalese, aveva dichiarato di avere diciassette anni e di essere stato vittima di tratta. Sottoposto agli esami medici volti all'accertamento dell'età, egli era stato visitato da un pediatra ed un radiologo e, sulla base della tecnica *Greulich-Pyle*, era risultato maggiorenne. Dalla comunicazione della Corte non si evincono ulteriori informazioni.



coadiuvato «ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori». Il primo comma precisa inoltre che le fasi del colloquio dovranno essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

L'indicazione di una pluralità di attori e l'assenza di alcun chiarimento circa il loro coordinamento mette in evidenza l'immanente difficoltà che incontra la procedura di accertamento dell'età dinanzi alla riprova della sua uniforme attuazione a livello nazionale, sollevando altresì problemi applicativi di non poco conto. Affinché tale disposizione trovi effettiva attuazione, invero, sarà necessario realizzare forme di dialogo strutturali tra gli enti locali competenti e le organizzazioni, gli enti e le associazioni.

In presenza di un «dubbio» relativo all'età dichiarata, il presunto minore deve essere sottoposto alla procedura di identificazione, nelle more della quale gli dovrà essere garantita accoglienza nelle apposite strutture di prima accoglienza per minori. L'identificazione in senso ampio viene svolta dalle autorità di pubblica sicurezza coadiuvate dal mediatore culturale e alla presenza del tutore legale (ovvero del tutore provvisorio ove nominato) e si articola in due fasi. In via principale, la prima prevede la verifica di un documento anagrafico (identificazione in senso stretto), anche attraverso la collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, il cui intervento non deve essere richiesto laddove il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, se emerga l'esigenza di richiedere protezione internazionale a seguito del colloquio sociale, oppure se il minore abbia dichiarato di non volersene avvalere.

In secondo luogo, ove permangano «dubbi fondati» in merito all'età dichiarata dal presunto minore, la disposizione stabilisce che «la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa» (accertamento dell'età vero e proprio). L'avvio della procedura di accertamento dipende, dunque, da un «doppio grado di discrezionalità». Da un lato, l'espressione «dubbi fondati» ha natura fattuale e si discosta da quella – di carattere giuridico ed impiegata invece dal d.p.c.m. n. 234/2016 – di «ragionevoli dubbi», di cui la giurisprudenza ha delineato i contorni<sup>41</sup>: la disposizione non specifica gli indicatori attraverso i quali rilevare i «dubbi fondati» né indica che essi debbano essere debitamente motivati<sup>42</sup>. Spetterà dunque ai soggetti descritti dalla prima parte della norma a decidere se sussistano «dubbi fondati» circa l'età dichiarata dal presunto minore, all'esito del colloquio sociale, presumibilmente motivandone l'esistenza affinché possano essere valutati in sede giurisdizionale. Anche in

---

41. V. per tutti, Cass. sez. III pen., sentenza 18.7.2016, n. 30382.

42. *Ex multis*, l'esigenza di indicatori specifici e di una debita motivazione del «dubbio fondato» è espressa nel rapporto dell'UNHCR, *L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia*, cit., p. 2.

presenza di «dubbi fondati», dall'altro lato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni non dispone automaticamente la procedura di accertamento. Non sono chiare, dalla lettera della disposizione, le modalità di intervento della Procura minorile, se la «disposizione» dell'accertamento possa avvenire d'ufficio oppure su istanza del personale qualificato (o di organizzazioni, enti o associazioni), attraverso il rilascio di un'autorizzazione.

Il nuovo art. 19 *bis*, co. 5 è dedicato alle garanzie relative alle indicazioni da trasmettere al presunto minore: egli è informato del fatto che la sua età potrà essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, delle modalità di accertamento e delle conseguenze che potranno derivare anche dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Non è espressamente indicato che il minore (o il suo rappresentante legale) debba prestare il proprio consenso alla disposizione degli accertamenti socio-sanitari (come invece prevede l'art. 19 del d.lgs. n. 25/2008), ma si deduce *a contrario*. Sarà necessario che, come condizione per l'accertamento, il minore sia debitamente informato dei metodi impiegati, delle conseguenze dell'accertamento e del suo eventuale rifiuto, in ossequio alle linee guida predisposte dall'EASO, dalla FRA e dall'UNHCR<sup>43</sup>. Le informazioni sono trasmesse al minore con modalità *child-friendly*, con l'ausilio del mediatore culturale e in una lingua a lui comprensibile, in considerazione della sua presunta età e del suo grado di alfabetizzazione, nonché al soggetto che ne esercita i poteri tutori, anche provvisori.

La norma abbraccia espressamente l'approccio multidisciplinare dell'accertamento socio-sanitario, impiegando le espressioni già in uso nel c.d. Protocollo Ascone. Pur non specificandone la composizione, vi si evidenzia che l'*équipe* sia composta da «professionisti adeguatamente formati» e che la procedura si svolga «ove necessario, in presenza di un mediatore culturale», mediante ricorso a modalità «meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona», espressamente vietando che siano condotti esami socio-sanitari che possano comprometterne lo stato psico-fisico. In assenza di qualsivoglia riferimento al dettaglio degli aspetti sociali e medici della procedura di accertamento, né di alcun rinvio a documenti esistenti (si sarebbe potuto fare riferimento al provvedimento adottato nel 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), è da ritenere che la concreta applicazione della procedura dovrà essere oggetto di successivi «aggiustamenti», che contengano il dettaglio della procedura socio-sanitaria. Tali «aggiustamenti» potranno continuare ad avere proiezione regionale o locale, traducendosi in Protocolli d'intesa (a detrimento, tuttavia di un'applicazione

---

43. V. *supra* note 13, 14 e 22.

uniforme della norma) oppure – più preferibilmente – respiro nazionale, mediante l'intervento del legislatore.

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario viene comunicato al presunto minore, al tutore e all'autorità giudiziaria che lo ha disposto; la relazione finale deve indicare obbligatoriamente il margine di errore (non è precisato se sia comunicata l'intera relazione ovvero esclusivamente la parte recante l'attribuzione dell'età). La procedura di accertamento si conclude finalmente con un «provvedimento di attribuzione dell'età» (ovvero, anche se non è espressamente indicato, un provvedimento contenente motivazione circa l'impossibilità di attribuzione l'età) di cui non si specifica la natura ma che si presume, come dimostrano i primi casi di applicazione della procedura di cui al nuovo art. 19 *bis*, che sia un decreto. Il provvedimento viene notificato allo straniero e all'esercente i poteri tutelari – «ove nominato» – nonché alle autorità di polizia al fine del completamento delle procedure di identificazione. Il provvedimento può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'art. 737 ss. c.p.c. Sul reclamo – che presumibilmente dovrà avvenire dinanzi alla Corte d'appello competente – il giudice dovrà decidere entro il termine di dieci giorni.

Tra i primi casi di applicazione della disciplina introdotta dall'art. 5 della l. n. 47/2017 vi è un recente decreto del Tribunale per i minorenni di Trieste<sup>44</sup>; tale decisione traduce sul piano applicativo le difficoltà interpretative di sopra evidenziate, riguardanti, in particolare, il coordinamento tra la Procura minorile e l'autorità giurisdizionale competente. Nel caso di specie, il giudice ha respinto la richiesta del P.M. che chiedeva che l'età venisse accertata mediante consulenza tecnica – di una presunta minore non accompagnata, rimettendo allo stesso «quanto di competenza» in ordine all'attivazione degli esami socio-sanitari di cui all'art. 19 *bis*, co. 4 e ss. del d.lgs. n. 142/2015. Il giudice minorile ha ritenuto che tale disposizione, secondo un'interpretazione letterale e sistematica, sia «allo stato la più convincente fra quelle che si vanno proponendo nelle prime applicazioni della recente legge e nei primi studi e approfondimenti della nuova disciplina». Egli ha tuttavia stabilito che il provvedimento di attribuzione dell'età «è un provvedimento di natura decisoria rimesso al giudice, che si colloca all'esito degli accertamenti demandati dalla norma al P.M. minorile e da emettersi dunque su richiesta del P.M. stesso fondata appunto su quegli esperiti accertamenti». Secondo tale interpretazione, dunque, poiché ad essere investito degli accertamenti è il P.M. minorile, da una parte la competenza per il provvedimento di attribuzione dell'età risulterebbe naturalmente rimessa (mancando ogni indicazione in contrario) al Tribunale per i

---

44. Tribunale per i minorenni di Trieste, decreto 12.7.2017, reperibile su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

minorenni (e non al giudice tutelare cui il tutore della minore, nel caso di specie, aveva inizialmente indirizzato la domanda di accertamento) e, dall'altra, la richiesta di emissione del provvedimento deve pervenire al giudice solo dopo essere stati svolti, su iniziativa del P.M., gli esami socio-sanitari previsti dall'art. 19 *bis*.

## 6. Difficoltà applicative: conclusioni

All'art. 5 della l. n. 47/2017, da una parte, spetta il merito di avere istituito una procedura uniforme di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, riordinando il quadro normativo esistente e conferendo forza di legge ad una procedura consegnata, sino a pochi mesi fa, alle prassi territoriali: il nuovo art. 19 *bis* del d.lgs. n. 142/2015 è destinato a sostituire le disposizioni in tema di accertamento dell'età richiamate nei paragrafi precedenti. Dall'altra, tuttavia, oltre a suscitare le questioni interpretative sopra rilevate, tale disposizione si pone dinanzi alla sfida della sua attuazione pratica.

Come è stato evidenziato, la previsione normativa di una procedura complessa come quella relativa all'accertamento dell'età ha dovuto infatti sacrificare importanti dettagli procedurali per cedere il passo ad impellenti esigenze di uniformità. Il particolare, tuttavia, se minimizzato, rischia di pregiudicare non solo i diritti del presunto minore, bensì di scardinare l'intero impianto della l. 47/2017, informata al principio del suo interesse superiore.

Non è necessario andare troppo lontano per constatare quali siano le lacune da colmare affinché la procedura di accertamento dell'età predisposta dalla l. n. 47/2017 si inserisca effettivamente nel quadro del sistema italiano di protezione dei minori stranieri non accompagnati, senza appesantirne ulteriormente gli ingranaggi<sup>45</sup>. Il d.p.c.m. 10.11.2016, n. 234, entrato in vigore solo pochi mesi prima che venisse adottata la l. n. 47/2017 e che istituisce un regolamento recante la definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, delinea in maniera minuziosa la procedura di identificazione del minore, individuando esattamente i soggetti preposti alla fase preliminare del colloquio sociale e all'accertamento dell'età, nonché i termini (sia pure ordinatori) di ciascuna delle due fasi, amministrativa e giurisdizionale, di

---

45. A tal riguardo, conviene ricordare che nel 2014, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (2014/2171) nei confronti dell'Italia per la presunta violazione della direttiva 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, nella parte che interessa i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.

cui si compone la procedura. È da chiedersi quale sia, dunque, il rapporto tra il d.p.c.m. n. 234/2016 e la l. n. 47/2017, considerando che, se quest'ultima si applica a tutti i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano, la prima ha invece carattere speciale, essendo rivolta ad una categoria vulnerabile di minori non accompagnati.

Sino all'entrata in vigore della l. n. 47/2017, la procedura di accertamento prevista dal d.p.c.m. n. 234/2016 dovrebbe essere stata estesa a tutti i minori non accompagnati<sup>46</sup>. Le decisioni della Corte europea sui diritti dell'uomo nei casi *Darboe et Camara e Bakary*<sup>47</sup> potrebbero fornire spunti interessanti: nel primo caso, in particolare, non risulta che i due ricorrenti siano stati vittime di tratta, e ciò nonostante hanno lamentato la violazione delle garanzie previste nella procedura di accertamento di cui al d.p.c.m. n. 234/2016.

Ad avviso di chi scrive, a partire dal 6 maggio 2017 ed in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, la l. n. 47/2017 dovrebbe derogare al d.p.c.m. n. 234/2016. Tuttavia, per plasmare un «sistema» unico ed efficace di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, è necessario che i meccanismi istituiti dalle due norme sopravvivano e si integrino vicendevolmente, attraverso una forma di dialogo strutturale: lasciare che i due metodi di accertamento procedano su binari paralleli significherebbe vanificare l'opera del legislatore nella ricerca di organicità in questo segmento dell'identificazione dei minori stranieri non accompagnati e, al contempo, pregiudicare i diritti dei minori vittime di tratta, che richiedono un trattamento di favore in ragione della loro particolare condizione di vulnerabilità.

Potrebbe costituire idoneo strumento di dialogo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della l. n. 47/2017, dovrà essere adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della norma (entro, dunque, il 3 settembre 2017). Tale decreto, volto a definire la procedura del colloquio preliminare all'accertamento, potrebbe ricalcare le fasi del colloquio sociale previsto all'art. 2, co. 4 e 5, del d.p.c.m. n. 234/2016<sup>48</sup>. Quanto al contenuto del colloquio, sarebbe auspicabile che il decreto fornisse una traccia recante indicazioni minime, sulla scorta di esperienza già

---

46. Tale estensione era stata auspicata, tra gli altri, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (<http://www.garanteinfanzia.org/news/garante-albano-vigore-il-decreto-determinare-l%E2%80%99et%C3%A0-dei-minori-vittime-di-tratta-passo-avanti>).

47. V. *supra* note 38 e 39.

48. «4. [...] le Forze di polizia, fermi restando gli oneri informativi previsti da altre disposizioni normative, procedono con l'ausilio, ove necessario, di un mediatore culturale e di un interprete ed in un linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalità e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilità che in caso di ragionevoli dubbi l'Autorità giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua età. 5. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta [...]».

esistenti a livello locale<sup>49</sup>. Se all'esito del colloquio sociale si rendesse evidente che il minore straniero non accompagnato è vittima di tratta, la procedura di accertamento dell'età dovrebbe articolarsi secondo quanto previsto dal d.p.c.m. n. 234/2016, nel rispetto degli stretti termini ivi indicati. Tuttavia, si rende necessario un chiarimento: il decreto dovrà accentrare la competenza per l'accertamento dell'età in via giurisdizionale in capo al Tribunale per i minorenni, piuttosto che dinanzi al giudice competente per la tutela, che il d.p.c.m. n. 234/2016 individua invece quale organo competente. Il giudice tutelare, come recentemente chiarito dalla Cassazione<sup>50</sup>, rimarrebbe competente per la sola nomina del tutore dei minori stranieri non accompagnati, in ossequio alla tendenza assecondata dalla l. n. 47/2017, che potenzia il ruolo dei Tribunali per i minorenni e le rispettive Procure<sup>51</sup>.

Il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Trieste cui si è fatto riferimento, se da un lato chiarisce correttamente la competenza del giudice minorile nell'adozione del provvedimento di accertamento, dall'altro, tuttavia, non abbraccia la tesi qui prospettata che, proprio all'esito di questo primo esempio applicativo, risulta essere la più prudente. Il giudice triestino, infatti, ha considerato che la Procura minorile debba fare richiesta di tale provvedimento solo dopo avere espletato tutti gli adempimenti socio-sanitari necessari (ossia dopo aver concluso la procedura di «accertamento dell'età» ai sensi dell'art. 19 *bis*, co. 4 ss. del d.lgs. n. 142/2015). Ad avviso di chi scrive, sarebbe stato necessario, piuttosto, che si procedesse, dapprima, al colloquio preliminare della minore nonché alla sua identificazione «in senso stretto»; solo in caso di «dubbi fondati», la Procura avrebbe dunque dovuto chiedere autorizzazione al giudice per procedere all'accertamento vero e

---

49. V. Protocollo d'intesa tra la prefettura e l'A.S.P. di Agrigento, cit., allegato A) – *Traccia per conduzione procedura olistico multidisciplinare*, p. 7.

50. Cass., sez. VI civ., ordinanza 12.1.2017, n. 685, in *Foro it.*, 2017, pp. 522-529, con nota di B. Polisenò, *La protezione internazionale del minore straniero non accompagnato e il farraginoso sistema di competenza*. La Corte di cassazione ha stabilito che «il minore straniero non accompagnato che sbarca illegalmente in Italia deve ricevere le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 142 del 2015 e, per esercitare i suoi diritti nel nostro Paese, ha bisogno nel più breve tempo possibile di una rappresentanza legale da realizzarsi mediante l'apertura della tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza». La Corte di legittimità ha deciso sull'attribuzione di competenza al previamente adito Tribunale di Marsala in qualità di giudice tutelare, piuttosto che al Tribunale per i minorenni di Palermo, in favore del quale il Tribunale ordinario aveva declinato la propria competenza. La Corte di legittimità ha considerato che la declinatoria di competenza in favore del Tribunale per i minorenni sia in contrasto con il d.lgs. n. 142 del 2015, che contiene il recepimento delle direttive 2013/33/UE recante norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e 2013/33/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale.

51. L'art. 11 della l. n. 47/2017, ad esempio, istituisce un elenco dei tutori volontari presso ogni Tribunale per i minorenni, cui potranno attingere i giudici tutelari per la nomina. I tutori volontari ivi iscritti sono selezionati e formati attraverso appositi Protocolli d'intesa stipulati tra i garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle Regioni e delle Province autonome e i presidenti dei Tribunali per i minorenni.

proprio, attraverso la procedura multidisciplinare prevista nei termini dell'art. 3 del d.p.c.m. n. 234/2016.

Oltre alla definizione della procedura del colloquio sociale, il d.p.c.m. emanando dovrebbe altresì individuare nettamente i soggetti preposti all'accertamento, chiarendone le forme di coordinamento; nel reticolato di tali soggetti dovrebbe essere coinvolto anche il garante per l'infanzia e per l'adolescenza della Regione o della Provincia autonoma interessata e, ove non sia stato nominato, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza<sup>52</sup>.

Lo stesso d.p.c.m. potrebbe altresì orientare gli interpreti fornendo esempi di indicatori specifici per valutare i «dubbi fondati» in presenza dei quali sia possibile procedere alla determinazione dell'età, altresì richiamando i dettagli della procedura di accertamento multidisciplinare nei suoi aspetti socio-sanitari già delineati nel documento adottato in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel 2016. Un intervento preventivo, «a monte», di questo tipo potrebbe prospettarsi, tuttavia, difficile. Per garantire un'applicazione uniforme della procedura, potrebbe risultare più efficace un intervento «a valle» di coordinamento, ad esempio attraverso una specifica «messa in rete» dei Tribunali per i minorenni e delle corrispondenti Procure, attraverso la creazione, ad esempio, di una sezione *online* dedicata. La condivisione delle decisioni di accertamento dell'età consentirebbe di individuare le *best practice* relative alle condizioni alle quali disporre gli esami socio-sanitari previsti per legge.

La procedura di accertamento dell'età prevista dall'art. 5 è uno dei segmenti che compongono il sistema integrato di protezione dei minori stranieri non accompagnati disposto dalla l. n. 47/2017. È necessario, pertanto, che ciascuna misura di protezione venga letta nel quadro in cui si inserisce e che le questioni relative ad una misura tengano conto anche delle problematiche che riguardano altre misure. A tal proposito, va sottolineato come le difficoltà che affiorano dalla lettura della procedura di accertamento dell'età, e che si preannunciano soprattutto nella sua fase di implementazione, sono strettamente collegate alle questioni che ruotano intorno al sistema italiano della tutela legale dei minori non accompagnati. L'art. 11 della l. 47/2017 istituisce un elenco di tutori volontari presso i Tribunali per i minorenni e ne prevede le modalità di selezione e formazione, con l'obiettivo di snellire e potenziare, al contempo, il sistema della tutela in Italia, spesso caratterizzato da ritardi nella nomina, da sovraccarico delle funzioni, da tutori non sufficientemente qualificati, nonché dall'esistenza di conflitti di interessi tra

---

52. Sulle funzioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, v. per tutti R. Fustaneo, *I diritti civili dei minori dopo l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, p. 451 ss.

tutore e minore, soprattutto laddove la nomina sia stata preceduta da disposizioni temporanee relative alla tutela<sup>53</sup>. La procedura di accertamento del minore non accompagnato deve svolgersi a nomina già avvenuta: l'efficace applicazione dell'art. 5 della l. n. 47/2017, pertanto, dipenderà anche dalla efficace attuazione della disciplina relativa alla tutela di cui all'art. 11 della stessa legge.

---

53. Il 20 giugno 2017, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha pubblicato sul suo sito le linee guida per la selezione e la formazione, una bozza di Protocollo d'intesa (da sottoscrivere tra i presidenti dei Tribunali per i minorenni e i garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle Regioni e delle Province autonome e, dove non vi siano, con l'Autorità garante nazionale) e una bozza di moduli formativi. Tali documenti hanno l'obiettivo di indirizzo a livello nazionale, fermo restando che potranno essere opportunamente implementate alla luce delle esigenze e delle caratteristiche delle singole realtà territoriali. L'obiettivo è di assicurare una tendenziale uniformità per garantire un'efficace ed effettivo esercizio della funzione di tutore sul territorio nazionale, anche in vista dei risvolti che la materia della tutela volontaria sta assumendo a livello internazionale (i documenti possono essere consultati a questo indirizzo: <http://www.garanteinfanzia.org/news/nuovo-ruolo-1%E2%80%99autorit%C3%A0-garante-1%E2%80%99infanzia-e-1%E2%80%99adolescenza-pronte-le-linee-guida-la-selezione-la>).